

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale nei limiti stabiliti dalle leggi disciplinanti l'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio su proposta del Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

ART. 2 LUOGO DELL'ADUNANZA

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola presso la sala consiliare in via Roma n. 22, o altro idoneo locale che sarà individuato.
2. Il Sindaco, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PRESIDENTE

ART. 3 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza viene assunta dal Vice Sindaco, se componente del Consiglio comunale.
2. Se il Vice Sindaco è esterno al consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta all'assessore anziano membro del Consiglio comunale. L'Assessore anziano è il componente della Giunta che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle elezioni.
3. Nell'ipotesi che la presidenza non possa essere assunta da alcun assessore, essa spetta al Consigliere anziano, intendendosi per tale colui che ha riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 4 POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto comunale.
2. Il Presidente:

- convoca il Consiglio;
- coordina i lavori delle Commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio;
- programma l'attività consiliare e fissa l'ordine del giorno;
- modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento;
- attribuisce la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione facendo rispettare i limiti orari di intervento e le disposizioni previste dal Regolamento;
- pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
- determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare il rispetto delle leggi, dello statuto e del Regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, difendendo le prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.

ART. 5 I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare. I gruppi sono composti da almeno due consiglieri. Se in una lista risulta eletto un solo consigliere, gli spettano comunque le prerogative del gruppo consiliare e del capogruppo.

2. Ogni gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, deve comunicare al Sindaco per iscritto il nome del capo gruppo. Dovrà inoltre segnalare al Sindaco per iscritto le variazioni della persona del capo gruppo. In caso di mancata segnalazione, verrà considerato capo gruppo il consigliere anziano del gruppo consiliare.

3. Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, dovrà comunicarlo per iscritto al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo di appartenenza.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto senza aderire ad uno nuovo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un capo gruppo. Qualora due o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta situazione, possono formare un gruppo misto che provvederà ad individuare al proprio interno un capo gruppo, dandone comunicazione al Sindaco come previsto nel comma 2. Il gruppo misto può essere costituito, con le stesse modalità, anche nel caso di liste che abbiano avuto un solo consigliere eletto.

TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare l'istituzione di Commissioni permanenti, temporanee o speciali per determinate questioni di competenza consiliare, con l'indicazione dei termini entro cui dovranno concludere i propri lavori e riferire al Consiglio. Tale termine potrà essere prorogato con le stesse modalità.

2. La Commissione è costituita da tre consiglieri per il gruppo di maggioranza e da un consigliere per ogni gruppo di minoranza, in modo che rappresentino con criterio proporzionale tutti i consiglieri appartenenti ai rispettivi gruppi.

3. Nell'ambito dei propri componenti la Commissione nomina il Presidente e il vice Presidente.

ART. 7 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario, con avviso recante l'ordine del giorno da recapitare a ciascun membro almeno tre giorni prima della data della riunione.
2. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate da un numero di componenti che rappresenti la metà più uno dei consiglieri in carica.
3. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario comunale o da un impiegato del Comune nominato dal Sindaco.

TITOLO IV I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio comunale rappresenta l'intero Comune. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun Consigliere è responsabile a titolo personale dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti discussi e approvati dal Consiglio comunale.
4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti utili ad espletare il proprio mandato.
5. I Consiglieri comunali possono richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio se viene sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e verte su materie di competenza del Consiglio comunale. La richiesta di convocazione deve contenere gli elementi concreti indispensabili per individuare il contenuto della proposta di deliberazione.

ART. 9 DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio comunale mediante comunicazione scritta motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio.
2. Qualora un Consigliere sia rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, il Presidente del Consiglio comunale fissa un termine non inferiore a venti giorni per consentire

al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza, e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla scadenza del termine.

3. Il Consiglio comunale, qualora ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre la decadenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

4. Il Consigliere può, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per un periodo di tempo determinato, senza obbligo di fornire giustificazioni al riguardo. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 10 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, che ne informa la Giunta e la trasmette agli uffici competenti per l'istruttoria.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Gli emendamenti possono essere proposti e messi ai voti anche nel corso della seduta, se sono di limitata entità; non possono essere votati qualora abbiano una valenza tale da rendere necessarie ulteriori valutazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

4. Sono fatti salvi i diversi termini e le particolari disposizioni previste per le proposte di emendamento al bilancio di previsione.

ART. 11 INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che rientrino nelle competenze allo stesso attribuite dalle leggi.

2. L'interrogazione consiste in una domanda scritta al Sindaco e alla Giunta per ricevere spiegazioni su un certo oggetto, o per sapere se e quali provvedimenti essa abbia adottato o intenda adottare al riguardo. Può anche essere presentata in forma orale al termine delle sedute del consiglio comunale o delle commissioni consiliari.

3. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta circa determinati problemi.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, non si svolga una riunione del Consiglio comunale, verrà data risposta scritta.

5. Le mozioni devono essere presentate per iscritto, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.

6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o all'interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante per dichiarare se è soddisfatto o meno e per quali ragioni. In presenza di più firmatari può replicare il consigliere primo firmatario.

8. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle sedute in cui si discute del Bilancio e del Conto consuntivo.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.

2. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il giorno e l'ora della seduta;
- c) il luogo;
- d) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci;
- e) l'indicazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o d'urgenza).

6. Oltre all'indicazione della prima convocazione, l'avviso può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, anche immediatamente successivo, da precisarsi nello stesso avviso.

7. Nel caso di cui al comma 6, qualora la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida purché intervengano almeno quattro consiglieri.

8. Rimangono ferme anche per la seduta di seconda convocazione, le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, che prescrivono maggioranze qualificate per deliberazioni attinenti a specifiche materie.

ART. 13 AVVISO DI CONVOCAZIONE

"1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi:

mediante il messo comunale;

mediante telegramma o raccomandata;

mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.

L'avviso di convocazione può essere altresì notificato al Consigliere mediante comunicazione via posta elettronica o pec, fax, sms o altra forma di comunicazione idonea ad attestare la ricevuta

2. Il messo comunale rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e del messo.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. In mancanza della designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso al domicilio anagrafico del Consigliere o ad assegnare allo stesso un indirizzo di pec (posta elettronica certificata); in ogni caso il Sindaco può assegnare un indirizzo pec al Consigliere comunale che non comunica un indirizzo di posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni".

ART. 14

TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione, qualora l'avviso di prima convocazione non abbia già indicato la seconda convocazione per un altro giorno, l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni prima di quello nel quale è indetta la riunione.

ART. 15

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le cartelle con la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare, in caso di sessione ordinaria, 24 ore prima in caso di sessione straordinaria. Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza, le cartelle vengono depositate almeno 12 ore prima.

2. I documenti contenuti nelle cartelle depositate possono essere consultati dai Consiglieri durante gli orari di ufficio del Comune.

3. La documentazione riguardante il Bilancio di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale viene depositata a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quindici giorni prima della seduta consiliare in cui saranno discussi. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione, i Consiglieri possono presentare gli emendamenti al testo da discutere durante la seduta consiliare. Il rendiconto di gestione, insieme

agli allegati e alla relazione del revisore dei conti, vengono messi a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare.

4. All'inizio della seduta le proposte sono depositate sul tavolo della presidenza consiliare a disposizione dei consiglieri.

ART. 16 ADUNANZE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sei consiglieri, computando in tale numero anche il presidente dell'assemblea (da intendersi: il Sindaco).
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, i consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti risultino in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può fare richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Qualora dall'appello risulti che il numero di Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale verrà effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.
5. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, senza computare il Sindaco.

ART. 17 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica anche in diretta. Il presidente ha facoltà di autorizzare a tal fine riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Non sono consentite riprese e trasmissioni non autorizzate. E' vietata ogni altra attività di registrazione, sia audio che video.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali, meriti, o sono esaminati fatti e circostanze che comunque comportino valutazioni sulla qualità di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Se in seduta pubblica sono introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali e comportamenti di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri presenti, il Consiglio può deliberare la prosecuzione in seduta segreta.

4. Durante la seduta segreta sono presenti in aula il Segretario e il dipendente eventualmente incaricato della verbalizzazione, tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 18 ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale o anche in altro luogo.

2. Tale adunanza ha carattere straordinario e ad essa possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Durante le adunanze aperte non possono essere assunte deliberazioni.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 19 COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti unicamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione della discussione dell'argomento.

5. Qualora il consigliere persista nel suo atteggiamento, il presidente può sospendere temporaneamente la seduta. In caso reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale. Se il consigliere rifiuta di abbandonare l'aula, il presidente sospende la seduta e chiede l'intervento delle forze dell'ordine, di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

ART. 20 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza. Parla dal proprio posto, rivolto al Presidente e al Consiglio, e fa richiesta di intervenire all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega alzando la mano.

2. Gli interventi di ciascun Consigliere devono essere attinenti al punto all'ordine del giorno posto in discussione.

3. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento, della durata degli interventi e a non divagare dall'argomento in trattazione.

ART. 21 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera delle forze dell'ordine.

4. La forza pubblica può intervenire per riportare l'ordine nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando persone che assistono all'adunanza arrecano turbamento ai lavori o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dall'aula.

6. Durante lo svolgimento della seduta è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari, sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.

ART. 22 PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI ALLA SEDUTA

1. Il presidente può autorizzare la presenza di responsabili di servizio, rappresentanti di aziende e istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale, e di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

ART. 23 ORDINE DEI LAVORI

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno, e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non compresi in esso.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su decisione assunta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 24 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta di deliberazione viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i Consiglieri di gruppi diversi che hanno chiesto la parola, fino al tempo massimo eventualmente fissato dal Presidente.
3. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le contro repliche.
4. Al termine della discussione a ciascun capogruppo è concesso di fare dichiarazione di voto. Analoga facoltà è riconosciuta al consigliere eventualmente dissenziente dal proprio gruppo.

ART. 25 **QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA**

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso, precisando i motivi per i quali si chiede il ritiro della proposta di deliberazione.
2. La questione sospensiva consiste nella richiesta di rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Il Consiglio decide sulle questioni predette a maggioranza di voti espressi in forma palese.

ART. 26 **IL TERMINE DELL'ADUNANZA**

1. Il Presidente può disporre l'ora entro la quale si conclude l'adunanza. Nel corso dell'adunanza, può decidere di continuare i lavori oltre il termine prefissato.
2. Conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

ART. 27 **IL VERBALE DELL'ADUNANZA**

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute consiliari e ne cura la verbalizzazione. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale eventualmente designato dallo stesso. In caso di assenza o impedimento sopravvenuti del Segretario, il Presidente può affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane di età.
3. Il verbale delle deliberazioni riporta il testo integrale della proposta di deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o palese.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte in modo conciso a verbale.

5. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, su richiesta, vengono riportati integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al Segretario prima della conclusione della seduta.

6. I voti contrari e di astensione sono verbalizzati nominativamente. Se si vota per appello nominale, è in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun consigliere.

7. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei consiglieri intervenuti.

ART. 28 VERBALI DELLE PRECEDENTI SEDUTE

1. I verbali delle precedenti sedute del Consiglio sono depositati presso la segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono diramati gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione. Il deposito esime dalla lettura dei verbali nell'aula consiliare.

2. I verbali si intendono definitivi se nessun consigliere solleva richieste di rettifica. Su richiesta del Consigliere, il verbale può essere oggetto di precisazioni o integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

3. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il consiglio a maggioranza dei presenti.

TITOLO VII OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 29 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.

2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:

- richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
- proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
- i testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.

ART. 30 VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni avvengono, normalmente, in forma palese per alzata di mano, soggetta ad eventuale controprova disposta dal Presidente su richiesta di almeno un Consigliere. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

2. Il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati all'inizio di ogni adunanza tra i consiglieri in modo da garantire, se possibile, la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni palesi solo se richiesta dal Presidente.

ART. 31 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede solo quando è prescritta dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa contrario.
3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 32 VOTAZIONE SEGRETA

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. E' comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede. Il Presidente fa consegnare a ogni consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; poi ciascun consigliere deposita la propria scheda nell'apposita urna.
3. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, comunicando il risultato al Consiglio. Le schede bianche, non leggibili e nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

ART. 33 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
2. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. In caso di elezione di persone, si procede a ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato lo stesso numero di preferenze.

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

1. Copia del presente Regolamento è consegnata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica ed è inviata ai Consiglieri neo - eletti dopo la proclamazione dell'elezione.
2. Copia del Regolamento è depositata nella sede delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle future disposizioni di legge o di statuto. Le disposizioni incompatibili con la normativa successivamente emanata in materia cesseranno di avere vigore immediatamente, così come si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e di sopravvenute norme statutarie.